

## **Omissis**

### **RITENUTO IN FATTO**

p.1. l'Avvocato N.N. ha proposto ricorso ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 28 e ss., al "Presidente della Suprema Corte di cassazione", per ottenere la liquidazione delle prestazioni espletate a favore di P.I. e C.P. dinanzi alla Corte nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 4299 del 2005.

Non vi è stata resistenza di alcuno al ricorso.

p.2. Il ricorso è stato proposto contro un provvedimento pubblicato nella vigenza delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, le quali si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2, di tale D.Lgs.). Essendosi ravvisata l'ipotesi di cui all'art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata ritualmente notificata alla parte e comunicata al Pubblico Ministero.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

p.1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(...) 3. - Il ricorso è da ritenere manifestamente inammissibile, in quanto il procedimento di liquidazione di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 e ss., è affidato alla competenza dello ufficio giudiziario adito per il processo dall'art. 28, ma è poi attribuito alla specifica competenza del Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello dall'art. 29, comma 1, e, dall'ultimo comma della stessa norma lo era al conciliatore ed al pretore per le prestazioni espletate dinanzi ad essi. Il conciliatore si intende oggi sostituito dal giudice di pace. Nulla dicono le norme per il caso di prestazioni espletate dinanzi alla Corte di cassazione, ma è di tutta evidenza che la mancanza di una previsione si spiega con l'ontologica incompatibilità del procedimento con le funzioni ed il giudizio della Corte di cassazione, che, a tacer d'altro, non procede ad un'attività istruttoria e non è attrezzata per farlo. Ne consegue che per le prestazioni in questione sarà competente il capo dell'ufficio giudiziario che ebbe a pronunciare la sentenza impugnata, salvo ritenere, in alternativa, che il professionista abbia solo la possibilità del ricorso ai sensi dell'art. 636 c.p.c..

Tra l'altro, il ricorso, pur rivolto nella intestazione al Presidente della Corte, nelle conclusioni lo è al Presidente di un non meglio indicato Tribunale, onde se fosse ammissibile sarebbe da considerare nullo per l'assoluta incertezza sul se sia rivolto alla Cortee.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le osservazioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi.

Ad esse si possono aggiungere le seguenti considerazioni.

La prima è nel senso che, di fronte ad una normativa che sostanzialmente prevede un procedimento speciale di natura sommaria e, quindi, una forma privilegiata di tutela giurisdizionale, qual è quello di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 28 - 30, ed in presenza della individuazione della possibile competenza - determinata dall'art. 28 con il riferimento all'ufficio giudiziario adito per il processo, da individuarsi con riguardo al momento di proposizione dell'istanza per la liquidazione ai sensi dell'art. 27, cioè con riguardo al "dopo la decisione

della causa o l'estinzione del mandato" - esclusivamente nel tribunale, nella corte d'appello ed ora nel giudice di pace, cioè negli uffici giudiziari di merito, resta preclusa ogni possibilità di un'interpretazione analogica. Infatti, quando il legislatore prevede una forma di tutela giurisdizionale privilegiata, cioè derogatoria delle forme normali (ed anche, come nella specie, alternativa ad altra forma di tutela pure privilegiata, qual è quella di cui all'art. 633 c.p.c. e ss., ed in particolare dell'art. 636 c.p.c.), trattandosi di disciplina di natura eccezionale non ne è possibile l'interpretazione analogica (art. 14 preleggi). E' questa anzi la primaria ragione dell'esclusione dell'esperibilità del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.

D'altro canto, ammettere il procedimento dinanzi alla Corte comporterebbe che Essa debba poi ricevere l'eventuale opposizione di cui all'art. 30, della legge e, quindi, l'impropria assunzione da parte della Corte delle funzioni di giudice di merito in modo pieno, cioè anche sotto l'aspetto dell'eventuale necessaria attività istruttoria.

Cosa che, come ha rilevato la relazione, sarebbe incompatibile con lo stesso profilo funzionale della Corte.

Una seconda precisazione è la seguente.

L'ipotesi che per le prestazioni rese in cassazione possa farsi luogo al procedimento dinanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, a ben vedere, si può sostenere riguardo al caso in cui la Corte abbia cassato senza rinvio ovvero abbia cassato e deciso nel merito. In tali casi non essendovi giudizio di rinvio e, quindi, giudice di rinvio, ben si giustifica l'individuazione della competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e cassata, perchè esso, nell'impossibilità della competenza della Corte di cassazione, ben si presta ad essere ricondotto alla nozione di "ufficio giudiziario adito per il processo".

Allorquando, invece, abbia avuto luogo una cassazione con rinvio, il giudice competente potrebbe essere individuato sempre nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata certamente nel caso in cui al giudizio di rinvio non si sia dato corso con la riassunzione. Viceversa, se al giudizio di rinvio si sia dato corso la competenza parrebbe spettare al giudice di rinvio, che può essere considerato come "ufficio giudiziario adito per il processo".

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: Lo speciale procedimento di liquidazione delle spettanze legali di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 e ss., quanto le prestazioni rese siano relative al giudizio di cassazione, non è esperibile dinanzi alla Corte di cassazione, bensì dinanzi al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato in caso di cassazione senza rinvio o di mancata riassunzione del giudizio di rinvio e, dinanzi al giudice di rinvio per il caso di cassazione con rinvio seguita da riassunzione del giudizio davanti a quel giudice. Il ricorso ex art. 28, della citata legge ove proposto alla Corte di cassazione dev'essere dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15

maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2008